

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CERVASCA

via Roma 34 12010 CERVASCA-

Provincia di CUNEO

REPERTORIO N° 2157

OGGETTO: "Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica per affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo Comunale sita in Via Asilo n.4 per il periodo di anni dodici – CIG: 6564372324 Importo € 360.000,00

L'Anno Duemila sedici, addì quattro del mese di luglio alle ore 11.00 presso la sede municipale, in Cervasca avanti a me VALACCO dott.ssa Susanna, in qualità di Segretario del Comune di Cervasca, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97 del D. Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., sono comparsi i Signori:

1) OTTA Guido, nato a Cuneo il 25.08.1959, dipendente del comune di Cervasca "Istruttore tecnico Direttivo" –Responsabile del Servizio LL.PP., ove domicilia per ragioni d'ufficio, competente in merito alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Decreto Sindacale n.10 del 28/07/2014, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cervasca che nel prosieguo dell'atto verrà per brevità chiamato "Comune" C.F. 00527900047; -----

2) MANDELLI Giovanni nato a Milano il 14.01.1960, residente a Pollone (Biella) Strada Antica per Chiavolino n. 9, in qualità di Procuratore ad Negotia della PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Caresanablot (Vercelli) Via Vercelli n.23/a , (C.F./P.IVA : 01645790021) giusta la procura del notaio Pietro Rondano Repertorio n. 16.939 – Raccolta n. 9.178 in data 14/04/2016 che nel prosieguo dell'atto verrà per brevità chiamato "Concessionario" -----

Detti comparenti, della cui identità io Segretario sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni per la stipula del presente atto. -----

Premesso

- Che, con Deliberazione n. 130 del 28.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e successiva rettifica con provvedimento della Giunta n. 8 in data 15/01/2016 venne approvato il Capitolato per la gestione della Casa di Riposo comunale sita in via Asilo n.4 ; -----

- Che, con Determinazione n. 22 del 25.01.2016, il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio interessato, ha approvato la determina a contrattare;-----

- Che, con la medesima determinazione, il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile delle procedure di gara, ha disposto l'avvio della procedura aperta per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii., con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto, ed ha demandato alla CUC di Caraglio l'approvazione del Bando e del disciplinare di gara; -----

Che l'importo della concessione desunto dal piano finanziario messo in gara e moltiplicato per anni 12 è di € 10.353.848,28 mentre l'importo contrattuale viene calcolato sul canone concessorio offerto dalla vincitrice pari ad € 30.000,00 annui per 12 anni e per totali € 360.000,00; -----

Che il corrispettivo per la concessione del servizio (canone di concessione) è di €.30.000,00 annui (oltre IVA) a base di gara soggetto ad indicizzazione ISTAT- FOI annuale dal 2° anno;-----

Che, a seguito procedura di gara regolarmente svolta, con determinazione della CUC n. 11 in data 03/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore della PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Caresanablot (Vercelli) Via Vercelli n.23/a , (C.F./P.IVA : 01645790021) per l'intero periodo di anni dodici e ad un canone concessorio di € 30.000,00 annuo ; -----

Che, con Determinazione del Segretario Comunale/Responsabile del Servizio interessato n. 168 del 11/05/2016 dichiarata efficace in data 13/06/2016 a seguito dell'avvenuto controllo dei requisiti ai sensi di legge sul primo e sul secondo aggiudicatario, la gestione della casa di riposo è stata definitivamente affidata in concessione a favore della suddetta Cooperativa ; -----

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: -----

Articolo 1

I suddetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto espresso in premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto. -----

Articolo 2

Tale servizio è stato affidato in via d'urgenza, data la peculiarità dello stesso, trattandosi di servizio essenziale in materia assistenziale con verbale in data 17/06/2016 giusta la determinazione n. 237 del 15/06/2016 di verifica delle condizioni per l'affidamento in pendenza di contratto;-----

Il con il presente atto il Comune, come sopra rappresentato, perfeziona tale affidamento in via d'urgenza e demanda ed accolla al Sig. Mandelli Giovanni, che accetta nella sua qualità di Procuratore ad Negotia della

PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a r.l., l'affidamento in concessione della gestione della residenza per Anziani di proprietà comunale per il periodo di anni dodici, dalla data di stipula del presente contratto. -----

Che l'affidamento viene effettuato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di patti, norme, condizioni e modalità dedotti e risultanti dai documenti di seguito specificati, o in essi richiamati, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna: -----

a) Capitolato Speciale di concessione del Servizio periodo di dodici sottoscritto in ogni pagina dal concessionario (esemplare presentato in sede di gara) e patto di integrità sottoscritto in ogni pagina; -----

b) Offerta Tecnica - Qualità del Servizio, formulata dal concessionario in sede di gara; -----

c) Dichiarazioni del concessionario di impegno: -----

a svolgere direttamente il servizio, mediante impiego di proprio personale, e con particolare riguardo all'assunzione del personale che attualmente svolge il servizio presso l'attuale casa di riposo; -----

allo stato di formazione/informazione del personale; -----

all'Assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs.81/08 relativamente all'attività in oggetto. -----

d) Offerta Economica, presentata in sede di gara, corredata da "Piano Economico Finanziario"; -----

I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. -----

Articolo 3

Il concessionario, a garanzia degli obblighi da assumere con il presente atto, ha prodotto la cauzione definitiva di €.517.692,42 (Importo pari alla percentuale del 5 % dell'importo della concessione ridotto del 50 %, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs.163/2006, essendo la Ditta in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001:2008), mediante fidejussione n. 094700000004529 del 17/06/2016, stipulata presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. con sede in Via V. Veneto n. 119 – 00187 Roma (RM) - di analogo importo. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. -----

Articolo 4

Il concessionario ha prodotto altresì le sotto indicate polizze di assicurazione:-----

Polizza R.C.T./R.C.O n. 781385115 presso "Unipol Sai Assicurazioni". -----

Articolo 5

Il valore complessivo del presente contratto è di €. 360.000,00 (Diconsi Euro trecentosessanta mila virgola zero), oltre IVA, per l'intero periodo di anni dodici, a seguito offerta concessionario.-----

Articolo 6

Ai sensi dell'art.17 del "Capitolato di gestione", il concessionario dovrà pagare al concedente l'importo della concessione presso la Tesoreria Comunale, in due rate mensili uguali, di importo pari ad €.15.000,00, oltre IVA, l'una da versarsi entro il mese di giugno l'altra entro il mese di novembre di ogni anno. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT –FOI dal secondo anno -----

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto ogni pagamento dovrà indicare il seguente Codice, acquisito presso la competente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG 6564372324. -----

Articolo 7

Nel caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di avvalersi d'autorità della cauzione presentata, nonché di comminare le penali di cui al Capitolato Speciale di gestione. -----

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 39 del "Capitolato Speciale", il concessionario non potrà in nessun caso cedere e sub concedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima. Il concessionario dovrà gestire direttamente tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e di cura alla persona. -----

Articolo 9

Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché ogni altra condizione risultante da successive modifiche o integrazioni. Il concessionario si obbliga ad osservare ogni altra normativa in materia di assicurazione sociale, igiene, medicina del lavoro, prevenzione e infortuni. -----

Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato il concessionario, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, si impegna ad assumere, nei modi e condizioni previste dalle vigenti leggi e normative contrattuali, il personale alle dipendenze della Cooperativa cessante il servizio, con le stesse mansioni, riconoscendo i diritti maturati e maturandi, nonché le professionalità e le anzianità di servizio

acquisite, salvo i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà, non più disponibile. -----

In caso di inosservanza, il concedente potrà, previa formale contestazione e dopo aver verificato le deduzioni fornite, recedere dal contratto senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento. Il concessionario dovrà garantire, inoltre, l'aggiornamento di tutto il personale in servizio. -----

Articolo 10

Il concessionario si impegna al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a produrre tutta la documentazione di cui al D.lgs. 09.04.2008, n.81. -----

Non sussistono costi in ordine alla sicurezza per interferenze, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario, che devono essere indicati nel Documento di valutazione dei rischi.-----

Articolo 11

Le ipotesi di risoluzione revoca e recesso del presente contratto sono disciplinate dal Codice Civile e dall'art. 34 del Capitolato Speciale -----

In caso di recesso, o comunque di cessazione a qualsiasi titolo, del presente contratto di concessione, gli atti rilasciati dalla competente ASL CN 1 a favore del concessionario – a seguito della stipula del presente atto concessorio – e aventi natura di titolo autorizzativo per il funzionamento, cessano di avere efficacia dal giorno del recesso/cessazione di cui in precedenza e sono da intendersi trasferiti in capo all'originario titolare (Comune concedente), previo rilascio di relativo nuovo atto amministrativo da parte della ASL competente. E' fatto altresì divieto al concessionario, in corso di esecuzione della presente concessione, di disporre dei titoli amministrativi di cui sopra rilasciati dalla ASL CN1 a favore del concessionario medesimo (autorizzazione al funzionamento/accreditamento istituzionale/accordo contrattuale); pertanto, il concessionario non potrà utilizzare tali titoli per trasferire in altra struttura le attività oggetto della presente concessione, così come non potrà cederne la titolarità a soggetti terzi. -----

A tal fine il Concessionario si impegna a presentare istanza di voltura nei termini di Capitolato.-----

Articolo 12

Il Concessionario si impegna a rispettare il cronoprogramma di attuazione del progetto tecnico come da Documento di Programmazione dei Controlli della Gestione controfirmato dalle parti in sede di affidamento in via d'urgenza e dato per conosciuto.-----

Articolo 13

“Il concessionario stipulerà apposito contratto per l’esecuzione delle opere a seguito di aggiudicazione della gara di appalto delle medesime.

La stipula del contratto e la consegna del cantiere all’esecutore delle opere dovranno avvenire entro e non oltre gg 45 dalla data di aggiudicazione dell’appalto dei lavori.

L’esecutore sotto la responsabilità ed il coordinamento del concessionario s’impegna a terminare i lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo come da progetto accettato in sede di gara entro 130 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere.”

Articolo 14

Per gli effetti del presente contratto, il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la Sede del Comune di Cervasca. -----

Articolo 15

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, in applicazione della legge 12.03.1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) di occupare un numero di dipendenti superiore a 15 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.-----

Articolo 16

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione e a tal fine, la Ditta presenta quietanza di versamento della somma di € 1.857,71. -----

Ai fini fiscali Comune/Stazione Appaltante e Appaltatore dichiarano che i servizi e forniture oggetto del presente, sono soggetti all’imposta sul Valore Aggiunto -IVA e tal fine richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 DPR 131/86.-----

Trattandosi di ONLUS il presente contatto è esente da bollo.-----

L’imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante Modello Unico Informatico, e il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle entrate mediante piattaforma Sister.-----

Articolo 17

Per la definizione delle controversie è competente a giudicare il Foro di Cuneo.-----

Articolo 18

Il concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Io sottoscritta Dott.ssa VALACCO Susanna Segretario Comunale del Comune di Cervasca e Ufficiale Rogante, Certifico:

che il presente contratto è stato stipulato in forma elettronica, ai sensi dell'art.11, comma 13, del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; -----

che l'imposta di bollo non è dovuta trattandosi di contatto stipulato con una Onlus ai sensi del comma 1 articolo 8 legge n. 266/91;-----

Che il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 07 (sette) intere pagine a video, oltre le sottoscrizioni; -----

Che il presente contratto viene da me letto alle parti contraenti che, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo riconoscono conforme alla loro volontà e, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale; -----

Che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.82/2005; -----

Io ufficiale rogante, chiudo il file del presente contratto apponendo la mia firma digitale.

Firmato digitalmente

Per il Comune di Cervasca Il Resp. del Servizio Comunale Firmato digitalmente Geom. OTTA Guido

Il Procuratore a Negotia del concessionario – Firmato digitalmente dott. MANDELLI Giovanni

Il Segretario Comunale – Firmato digitalmente VALACCO dott.ssa Susanna